

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NEL MERCATO LIBERO - IREN MERCATO S.p.A

Premessa.

Il contratto è destinato, per quanto riguarda la **fornitura di gas**, a tutti i clienti finali domestici e non domestici il cui consumo annuo non sia superiore a Smc 200.000; per quanto riguarda la **fornitura di energia elettrica** a tutti i clienti finali domestici e non domestici alimentati in bassa tensione (di seguito anche "fornitura BT") o in media tensione (di seguito anche "fornitura MT"). Qualora non sia diversamente specificato, le previsioni contrattuali che fanno riferimento alla fornitura di energia elettrica si intendono applicabili sia alla fornitura in BT che alla fornitura in MT.

Il contratto disciplina i rapporti tra il Fornitore (di seguito anche IREN MERCATO) e il Cliente, fissando gli obblighi ed i diritti reciproci nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e dalle delibere assunte dall'AEEG. Il contratto ha a oggetto la somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale (di seguito gas) da parte del Fornitore presso le sedi indicate e in conformità alle scelte operate dal Cliente nella Proposta di Somministrazione. Qualora il Cliente si determini a richiedere sia la fornitura di energia elettrica sia la fornitura di gas, la scelta di entrambe le forniture non determina l'insorgere tra le parti di un unico contratto di fornitura congiunta, così come definito dall'art. 1.1 della delibera AEEG del 25 Giugno 2007 n. 144/2007 e ss.mm.ii. (pubblicata in GURI n. 164 SO 161 del 17.7.2007), in quanto la fornitura di energia elettrica e la fornitura di gas saranno, comunque, disciplinate da due diversi e separati contratti le cui specifiche condizioni sono di seguito riportate. Costituiscono altresì oggetto del contratto le attività di bollettazione/fatturazione dei consumi e riscossione degli importi bollettati/fatturati. Di seguito verranno riportate le previsioni contrattuali valide i) per entrambe le tipologie di fornitura di energia elettrica e di gas, ii) per la sola fornitura di gas, iii) per la sola fornitura di energia elettrica (sia in BT che in MT) e iv) specificatamente per la sola fornitura di energia elettrica in BT o in MT, come di volta in volta verrà opportunamente precisato.

1. Conclusione del contratto.

1.1 Il contratto per la somministrazione di energia elettrica e/o di gas si conclude nel momento in cui, entro il termine di 45 giorni, o altro termine previsto dall'AEEG, dalla data di sottoscrizione della proposta di somministrazione da parte del Cliente, il Fornitore abbia manifestato per iscritto di accettare detta proposta. Qualora il Fornitore non dovesse inviare l'accettazione al Cliente entro il suddetto termine, la proposta di somministrazione del Cliente non produrrà alcun effetto e il Cliente non potrà pretendere alcunché, per qualsivoglia titolo o motivo, da parte di IREN MERCATO.

1.2 Qualora il Cliente abbia richiesto sia la fornitura di energia elettrica sia la fornitura di gas, il Fornitore non è tenuto ad accettare entrambe le richieste di fornitura, potendo invece manifestare la propria accettazione e concludere il contratto anche per una sola di esse.

1.3 Il Fornitore si riserva comunque di non accettare, espressamente e per iscritto, la/le proposta/e di somministrazione del Cliente, dandone apposita comunicazione: a) se il Cliente è stato in precedenza inadempiente nei confronti di IREN MERCATO; b) se il Cliente risulta iscritto al registro dei protesti o soggetto a procedure esecutive; c) se il Cliente risulta assoggettato a procedure concorsuali nella sua qualità di legale rappresentante di società; d) per eventuali ulteriori motivi tecnici, economici, amministrativi e gestionali; e) qualora il contatore non risulti intestato al Cliente presso gli archivi del distributore; f) con riferimento alla **fornitura di gas**, nel caso in cui il contatore collocato presso il luogo di fornitura indicato dal Cliente risulti chiuso; g) con riferimento alla **fornitura di energia elettrica**, nel caso la proposta del Cliente sia riferita a un punto di prelievo che sia sospeso per morosità ai sensi della delibera AEEG del 25 Gennaio 2008 n. ARG/elt. 4/08 e ss.mm.ii. (pubblicata sul GURI n. 51 del 29.2.2008, SO n. 49); h) con riferimento alla **fornitura di gas**, nel caso la proposta del Cliente sia riferita ad un punto di riconsegna che al momento della richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura risulti chiuso e/o sospeso a seguito dell'intervento di chiusura e/o sospensione del punto di riconsegna per morosità.

1.4 Nel diverso caso in cui sia il Cliente ad aderire all'offerta contrattuale di IREN MERCATO in esito a una procedura telefonica (c.d. verbal order), il contratto, conformemente alla procedura che verrà illustrata dall'operatore, si conclude al termine della relativa telefonata nel corso della quale verrà acquisito e registrato il consenso del Cliente stesso.

2. Durata, rinnovo, disdetta e recesso del contratto.

2.1 Il contratto ha una durata di dodici mesi, tacitamente rinnovabile, dalla data di decorrenza dell'avvio della somministrazione come definita dal Fornitore nella lettera di accettazione di cui all'art. 1.1. o, in caso di diversa data di avvio, in eventuale successiva comunicazione scritta ovvero dall'attivazione della fornitura come disciplinata dall'art. 13.

2.2 Il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta inviata da ciascuna delle parti all'altra mediante raccomandata con almeno 60 giorni di preavviso rispetto alla data di scadenza del contratto.

2.3 Per la **fornitura di gas** e per la **fornitura di energia elettrica in BT**, ai sensi della delibera AEEG del 25 Giugno 2007 n.144/2007 e ss.mm.ii., il Cliente può esercitare in qualsiasi momento la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, dando preavviso di un mese nell'ipotesi di cui all'art. 4.1 dell'Allegato A alla citata delibera n. 144/2007 e ss.mm.ii., ovvero di tre mesi nell'ipotesi di cui all'art. 4.2 del medesimo Allegato A con comunicazione scritta da inviare a IREN MERCATO, avvalendosi del nuovo Fornitore nel caso di stipula di un nuovo contratto di fornitura.

Il termine di preavviso decorre a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del Fornitore della comunicazione di recesso.

In ogni caso il Cliente dovrà consentire al Distributore e/o a chi di competenza di effettuare la lettura del contatore per il rilievo dell'ultimo consumo alla data di scadenza del termine di preavviso.

2.4 Per le **forniture di energia elettrica in media tensione** il termine di preavviso per il recesso del Cliente è pari a 9 mesi; in caso di mancato rispetto di detto termine da parte del Cliente, il Fornitore si riserva la facoltà di addebitare al Cliente un importo pari a 0,010 €/kWh applicato sul consumo medio mensile per il periodo di mancato rispetto del termine di preavviso.

2.5 Sia per la **fornitura di gas** che per la **fornitura di energia elettrica**, nel caso in cui non intenda cambiare Fornitore, ma intenda cessare la fornitura e i contratti a essa collegati, il Cliente può esercitare il recesso in qualsiasi momento dando un termine di preavviso di 1 mese mediante lettera raccomandata al/ra da inviare a IREN MERCATO.

Il termine di preavviso decorre dalla data di ricevimento da parte del Fornitore della comunicazione di recesso.

Il recesso si considera efficace a tutti gli effetti solo ed esclusivamente con l'apposizione dei sigilli al contatore da parte del personale autorizzato dal Distributore.

Con riferimento alla **sola fornitura di energia elettrica** l'operazione di apposizione dei sigilli al contatore elettronico potrà avvenire anche per via telematica.

2.6 Il Fornitore, in ogni caso, mediante raccomandata, può esercitare in qualsiasi momento la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, dando un preavviso di sei mesi. Il termine di preavviso decorre a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente della comunicazione di recesso.

2.7 Sia nel caso di disdetta sia nel caso di recesso, la fatturazione dei consumi si conclude con l'emissione dell'ultima bolletta/fattura a seguito dell'apposizione dei sigilli al contatore o, nel caso di subentro di altro Fornitore, con l'acquisizione a sistema della data e della lettura del contatore stabilita per il subentro in questione.

2.8 La riattivazione del contatore, quando lo stesso sia stato chiuso e sigillato, potrà essere effettuata esclusivamente dal Distributore solo dopo che sia stato perfezionato un nuovo contratto di vendita. In difetto di ciò, il consumo di energia elettrica e/o di gas sarà considerato abusivo con tutte le conseguenze di legge.

3. Diritto di ripensamento (Clausole valide per le sole forniture di gas e di energia elettrica in BT)

3.1 In virtù di quanto previsto dall'art. 12.4 e 12.5 della delibera AEEG dell'8 Luglio 2010 n. 104/2010: a) qualora il contratto di fornitura sia stato concluso dal Cliente in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore, il Cliente finale **domestico** può esercitare il diritto di ripensamento senza oneri entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data della conclusione del contratto;

b) qualora il contratto di fornitura sia stato concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, ad esempio per telefono, il Cliente finale **domestico** può esercitare il diritto di ripensamento senza oneri entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento del contratto. Fatta salva prova contraria, il contratto di fornitura si presume ricevuto trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore.

3.2 In ogni caso qualora, per cause non imputabili al Fornitore, l'esecuzione della fornitura abbia avuto inizio senza che il Cliente abbia ancora ricevuto l'accettazione della proposta da parte di IREN MERCATO, ovvero - nel caso di contratto concluso per telefono - senza che il Cliente abbia ancora ricevuto la copia cartacea dei documenti (condizioni generali ecc.) che compongono il contratto stesso,

fermo restando l'obbligo di corrispondere al Fornitore quanto dovuto per i consumi effettuati fino alla eventuale sostituzione del Fornitore, il Cliente potrà esercitare il recesso con le modalità di cui all'art. 2

4. Risoluzione del contratto.

4.1 Qualora nei 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di messa in mora, il Cliente non provveda a porre rimedio alle inadempienze allo stesso contestate, il Fornitore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., con comunicazione scritta indicante termini e modalità, potrà risolvere il contratto qualora le inadempienze contestate, sia nel caso di **somministrazione di energia elettrica**, sia nel caso di **somministrazione di gas**, siano relative a:

- mancato pagamento delle fatture ovvero mancata prestazione e/o ricostituzione del deposito cauzionale e/o garanzia;
- impedimento all'accesso ai misuratori per effettuare operazioni sugli stessi (lettura, apertura, operazioni di manutenzione etc.);
- manomissione o alterazione dolosa dei misuratori, dei sigilli o dei contrassegni;
- autoletture mendaci;
- mancata comunicazione di affitto di locali, vendita dei locali;
- condizioni di sicurezza mancanti;
- inadempiimenti del Cliente sopra descritti verificatisi in altre utenze gestite dalla Società e riconducibili allo stesso soggetto debitore;
- prelievi fraudolenti di energia elettrica e/o di gas abusando dei servizi forniti dal Fornitore o dal Distributore;
- nel caso di imprenditore o persona giuridica fallibile, fallimento o inizio della procedura di liquidazione coatta amministrativa;
- mancata comunicazione di operazioni societarie (trasferimento di ramo d'azienda, fusione, scissione ecc).

4.2 Per la **somministrazione di energia elettrica** è prevista un'ulteriore causa di risoluzione del contratto da parte del Fornitore, nel caso in cui siano risolti o diventino inefficaci il Contratto di Trasporto e/o il Contratto di Dispacciamento di cui al successivo art. 15.

4.3 In caso di risoluzione del contratto di **somministrazione di energia elettrica**, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 6, il Distributore attiverà, sussistendo i presupposti previsti dalla Delibera AEEG 28 Marzo 2008 n. 42/2008 (pubblicata in GURI n. 94 del 21.4.2008), il servizio di maggior tutela o di salvaguardia, ai sensi del D.L. n. 73/2007 (pubblicato in GURI n. 139 del 18.6.2007) e della Delibera AEEG n. 156/2007 (pubblicata in GURI n. 164 SO 161 del 17.7.2007) e ss.mm.ii.

5. Cessione del contratto, subentro nel contratto e divieto di sub-fornitura.

5.1 Il fornitore si riserva la facoltà, dandone avviso al Cliente, di cedere/trasferire il rapporto di fornitura ad altra impresa, anche non appartenente al GRUPPO IREN, autorizzata allo svolgimento del servizio di vendita di energia elettrica e/o di gas, garantendo comunque al Cliente il mantenimento degli stessi termini e condizioni disciplinati dal presente contratto.

5.2 In caso di subentro immediato di un nuovo cliente ad una fornitura in essere (mantenendo la fornitura dell'energia elettrica e/o del gas all'immobile senza soluzione di continuità) per effetto di vendita, cessione in locazione o comodato o a qualunque altro titolo anche precario a terzi, il titolare della fornitura e il subentrante nella fornitura dovranno comunicare l'intenzione l'uno di recedere e l'altro di subentrare e la lettura di conguaglio e di inizio nuova fornitura. Il subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto previa presentazione dei documenti richiesti dal fornitore. In assenza di detta comunicazione e di stipulazione del nuovo contratto di fornitura da parte del subentrante, resta valido ed efficace il contratto originariamente sottoscritto dal titolare della fornitura.

Rimane inteso che in nessun caso la disdetta e/o il recesso e/o la successione di terzi nell'utenza a qualsiasi titolo potrà essere utilizzata quale pretesto per non pagare fatture scadute del Fornitore.

5.3 Al Cliente è fatto assoluto divieto di sub-fornitura di energia elettrica e/o di gas.

5.4 **Ritardo nei pagamenti delle bollette e sospensione/riattivazione della fornitura.**
6.1 Al ricevimento della bolletta/fattura, il Cliente dovrà effettuare il pagamento del corrispettivo ivi esposto entro la data di scadenza e con le modalità indicate nella bolletta stessa.

6.2 In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento rispetto al termine fissato nella bolletta, verranno applicati, sugli importi non pagati, interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento fissato dalla BCE (Banca Centrale Europea), così come definito ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 213/1998 (pubblicato in GURI n. 157 del 8.7.1998), aumentato di 3,5 punti percentuali, dalla data di scadenza alla data di effettivo pagamento, oltre le spese documentabili che IREN MERCATO avrà sostenuto per il recupero del proprio credito, in accordo con la normativa vigente.

6.3 In caso di mancato pagamento di una bolletta/fattura entro i termini di cui al punto 6.1, e comunque oltre 15 giorni dalla data di scadenza per il pagamento della bolletta/fattura stessa, il Fornitore si riserva il diritto di attivare le procedure, previste in caso di morosità, inviando al Cliente, a mezzo raccomandata, apposita comunicazione di messa in mora. Qualora il Cliente non provveda a saldare il proprio debito entro i termini indicati nella nota di messa mora, fermo restando il diritto di risolvere il/lo contratto/i in virtù di quanto previsto dall'art. 4, il Fornitore, trascorsi almeno 5 giorni dalla data di scadenza del termine indicato nella comunicazione scritta di cui al punto 4.1, potrà inoltrare al Distributore la richiesta di sospensione dell'erogazione di energia elettrica e/o di gas naturale per uno o più punti di prelievo nella titolarità del cliente finale, addebitando al Cliente la spesa relativa alla sospensione (e alla eventuale riattivazione) della fornitura. L'avvenuto pagamento del proprio debito dovrà essere comunicato e dimostrato mediante presentazione di idonea documentazione dal Cliente, o direttamente presso gli sportelli del Fornitore o mediante fax, ai seguenti recapiti: al n. 011.0703509 per tutti i contratti relativi alle utenze riferite a immobili siti in Torino e nella Provincia di Torino; al n. 011.0521.248944 per tutti i contratti relativi alle utenze riferite a immobili siti nell'area Emilia; al n. 010.5586360, per tutti gli altri contratti.

6.4 Per la **sola fornitura di energia elettrica in BT**, come previsto dall'art.10 dell'allegato A della Delibera AEEG del 25 Gennaio 2008 n. 4/08 e ss.mm.ii.:

- il Fornitore ha diritto a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo Cliente;
 - **nel caso di clienti connessi in BT**, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, in caso di morosità del cliente, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata dal Distributore una riduzione della potenza a un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, persistendo l'inadempimento da parte del Cliente, il Distributore, senza necessità di ulteriori comunicazioni, darà seguito alla sospensione della fornitura. Il Cliente riconoscerà al fornitore gli importi di cui all'articolo 7 bis deliberazione 156/07 Allegato A, anche nel caso di sola riduzione e ripristino della potenza per morosità.
- 6.5 Il Fornitore, peraltro, sempre per tramite del Distributore, potrà procedere, senza alcun preavviso al Cliente, all'immediata sospensione della/e fornitura/e in caso di accertato prelievo fraudolento (compresa l'ipotesi di riattivazione non autorizzata a seguito di sospensione per mora), per cause di pericolo oggettivo, ovvero in caso di rottura dei sigilli del contatore o di manomissione dello stesso, ovvero in caso di accertata non conformità dell'impianto interno del Cliente alle norme tecniche vigenti sulla sicurezza degli impianti.

6.6 Il Cliente è tenuto:

- a pagare le spese, relative alla sospensione e alla eventuale riattivazione della fornitura, previste dalla normativa vigente e dai prezziari delle società di distribuzione;
- a pagare le spese di mora e le eventuali spese legali sostenute dal Fornitore;
- a saldare integralmente fatture/bollette non pagate o pagate parzialmente;
- a ripristinare, ove richiesto, il deposito cauzionale e/o la garanzia di cui al successivo art. 7;

In ogni caso è comunque fatta salva ogni altra azione per il recupero del credito e il risarcimento dell'eventuale danno subito dal Fornitore. Sarà infatti posto a carico del Cliente ogni eventuale corrispettivo che il Distributore e/o ogni altro organismo competente dovesse esigere da IREN MERCATO a causa della sospensione e/o risoluzione del contratto di fornitura.

6.7 Nel caso di morosità del cliente che rientra tra i "clienti finali non disalimentabili" di cui all'art. Art 18 dell'Allegato A della delibera ARG/elt 4/08, verranno seguite le procedure previste dall'art 19 della predetta delibera.

7. Deposito cauzionale e/o equivalente garanzia.

7.1 Con riferimento alla **fornitura di gas** e di **energia elettrica in BT**, IREN MERCATO si riserva di richiedere al Cliente, a garanzia degli impegni da questo assunti, il versamento di un deposito cauzionale o la prestazione di equivalente garanzia di valore entro i limiti massimi stabiliti dalla normativa in materia.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NEL MERCATO LIBERO - IREN MERCATO S.p.A

7.2 Con riferimento alla fornitura di energia elettrica in MT il Fornitore si riserva di richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale o la prestazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, rilasciata da primario Istituto di credito o da primaria Compagnia di assicurazione, a prima richiesta, per un importo pari al fatturato di 3 (tre) mensilità medie di fornitura, stimato da Iren Mercato.

7.3 IREN MERCATO, in caso di insolvenza del Cliente, potrà incamerare il deposito cauzionale o l'equivalente garanzia fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio per le altre azioni derivanti dalle presenti Condizioni di vendita e dalla Legge.

7.4 Qualora, a fronte di mancati pagamenti, l'importo del deposito o dell'equivalente garanzia fosse escusso in tutto o in parte dal Fornitore, il Cliente sarà tenuto a ricostituire il deposito o la garanzia per l'intero ammontare. In caso di mancata o invalida costituzione o ricostituzione del deposito o della garanzia, il Fornitore si riserva la facoltà di risolvere il contratto in virtù di quanto previsto dall'art. 4.

7.5 L'eventuale importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito, maggiorato degli interessi legali maturati, con la fattura di chiusura, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute.

8. Imposte e tasse.

8.1 Il Fornitore svolge la funzione di sostituto d'imposta applicando in fattura le imposte gravanti sull'energia elettrica e il gas ed effettua annualmente le dichiarazioni di consumo agli uffici competenti secondo le disposizioni di Legge. Nel caso di regime tributario diverso dall'ordinario, il Cliente è tenuto a certificare la sua posizione con idonea documentazione.

9. Variazioni contrattuali per modifiche normative e variazioni unilaterali di clausole contrattuali.

9.1 Qualora disposizioni introdotte da leggi o da provvedimenti di Pubbliche Autorità impongano modifiche alle condizioni del presente contratto e dette modifiche siano suscettibili di inserimento automatico, le stesse saranno recepite e applicate con la decorrenza per esse prevista dalle leggi o dai provvedimenti che le hanno introdotte. Per quanto concerne eventuali variazioni di corrispettivi che derivino dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico, si rinvia al successivo art. 19.

9.2 Con riferimento alla fornitura di gas e di energia elettrica in BT qualora, invece, dette modifiche non siano suscettibili di inserimento automatico, oppure qualora IREN MERCATO S.p.A. si avvalga della facoltà di variare unilateralmente, per giustificati motivi, specifiche clausole contrattuali, in virtù di quanto previsto dall'art. 13 della Deliberazione AEEG 8 luglio 2010 n. 104/10, IREN MERCATO S.p.A. medesima si impegna a darne apposita comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso non inferiore a tre mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse (considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della suddetta comunicazione da parte del cliente stesso). Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta dal Cliente trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore.

9.3 Con riferimento alla fornitura di gas e di energia elettrica in BT detta comunicazione conterrà l'intestazione "Proposta di modifica unilaterale del contratto", e per ciascuna delle modifiche proposte, le seguenti informazioni:

- il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta;
- l'illustrazione chiara, completa e comprensibile dei contenuti e degli effetti della variazione proposta;
- la decorrenza della variazione proposta;
- i termini e le modalità per la comunicazione da parte del Cliente dell'eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri. Il Cliente avrà la facoltà di recedere dal contratto dando un preavviso di un mese, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 3 della deliberazione AEEG 25 Giugno 2007 n. 144/2007 e ss.mm.ii., da effettuarsi con comunicazione scritta da inviare ad IREN MERCATO;

9.4 Con riferimento alla fornitura di energia elettrica in MT, qualora intervengano modifiche del quadro normativo o dei parametri economici su cui si basa l'offerta sottoscritta dal Cliente ovvero ricorrano giustificati motivi, IREN MERCATO si riserva la facoltà di proporre, secondo buona fede e correttezza, nuove condizioni contrattuali nell'intento di assicurare la prosecuzione della fornitura. Il Cliente ha facoltà di non accettarle, comunicandole tempestivamente a IREN MERCATO entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di mancata comunicazione entro il termine citato, le nuove condizioni si intendono accettate. In caso di non accettazione da parte del Cliente, il contratto ha termine alla fine del mese successivo a quello del ricevimento da parte di IREN MERCATO della comunicazione di non accettazione.

Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere inviate a mezzo raccomandata A/R.

10. Identificazione personale commerciale e comunicazioni relative al contratto e reclami (Clausole valide per le sole forniture di gas e di energia elettrica in BT).

10.1 IREN MERCATO assicura la riconoscibilità del personale incaricato a qualunque titolo delle attività finalizzate alla promozione di offerte contrattuali e alla conclusione di contratti. Tutti i dipendenti e il personale incaricato a qualunque titolo da IREN MERCATO delle attività finalizzate alla promozione di offerte contrattuali e alla conclusione di contratti in luoghi diversi dalla sede o dagli uffici commerciali, sono muniti di un apposito documento dal quale risultano i propri elementi identificativi e gli elementi identificativi e i recapiti del Fornitore, che dovranno esibire al Cliente nell'espletamento delle loro funzioni.

10.2 Tutte le comunicazioni relative al contratto dovranno essere fatte per iscritto e dovranno riportare sia i dati identificativi del Cliente di cui al punto 1 della proposta di somministrazione, sia i dati identificativi della sede della fornitura di cui al punto 2 della proposta di somministrazione. Dette comunicazioni, a prescindere dal fatto che abbiano a oggetto la fornitura di energia elettrica e/o di gas, dovranno essere inoltrate a IREN MERCATO con le seguenti modalità:

- a mezzo posta a Iren Mercato- casella Postale 300 - Torino - via Alfieri 10 - 10121 Torino per tutti i contratti relativi alle utenze riferite a immobili siti in Torino e Provincia;
- a mezzo posta a IREN Mercato al Servizio Gestione Clienti, in Via Nubi di Magellano, n. 30, CAP 42123, Reggio Emilia per tutti i contratti relativi alle utenze riferite a immobili siti nell'area Emilia.
- a mezzo posta IREN Mercato al Servizio Gestione Clienti, in Via SS. Giacomo e Filippo, 7 - 16122 Genova, per tutti i contratti relativi alle utenze riferite a immobili siti in tutte le altre aree del territorio nazionale;
- a mezzo fax al n. 011.0703553 per tutti i contratti relativi alle utenze riferite a immobili siti in Torino e Provincia di Torino; a mezzo fax al n. 0522.297522 per tutti i contratti relativi alle utenze riferite a immobili siti nell'area Emilia; a mezzo fax al n. 010.5586236 per tutti i contratti relativi alle utenze riferite a immobili siti in tutte le altre aree del territorio nazionale;
- a mezzo deposito presso gli sportelli delle sedi di Genova e di Torino di IREN MERCATO ove verrà rilasciata copia della comunicazione debitamente protocollata.

10.3 Con le medesime modalità di cui all'art. 10.2, il Cliente potrà inoltrare reclami e ottenere le informazioni necessarie utilizzando eventualmente il modulo predisposto dal Fornitore stesso reperibile presso i suoi uffici e pubblicato sul sito internet www.irenmercato.it. Il fornitore si riserva di indicare in bolletta eventuali ulteriori canali attraverso cui chiedere informazioni e/o presentare reclamo.

È fatta salva la possibilità di inviare il reclamo scritto senza utilizzare il modulo fornito dal venditore, a condizione che la comunicazione del cliente contenga almeno gli elementi minimi indicati dall'art. 9.3 della Delibera AEEG 18 Novembre 2008- ARG/COM n. 164/08 e ss.mm.ii. (pubblicata in GURI n. 2 del 3.1.2009).

10.4 IREN MERCATO fornisce risposta motivata al Cliente entro 40 giorni solari dalla data di ricezione del reclamo, in conformità a quanto previsto dalla Delibera AEEG 18 Novembre 2008- ARG/COM n. 164/08 e ss.mm.ii.

10.5 Eventuali reclami e/o contestazioni avanzati o da avanzare non danno facoltà al Cliente di ridurre, sospendere o differire il pagamento integrale degli importi indicati nelle bollette.

11. Limitazioni di responsabilità e impossibilità sopravvenuta della prestazione.

11.1 IREN MERCATO non risponde di eventuali danni subiti dal Cliente salvo che gli stessi siano imputabili al Fornitore a titolo di dolo o colpa grave.

11.2 La fornitura è erogata con continuità e può essere temporaneamente interrotta, in tutto o in parte, da parte dei Distributori rispettivamente competenti per territorio, in caso di pericolo, per ragioni di servizio o per motivi di sicurezza del sistema. Dette interruzioni, così come le interruzioni o le limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento a carico del Fornitore stesso né potranno essere invocate quale motivo per la risoluzione del contratto.

11.3 Il Fornitore non può essere chiamato a rispondere di eventuali danni subiti dal Cliente conseguenti a problemi di natura tecnica concernenti gli impianti di proprietà del Distributore e dallo stesso gestiti e/o l'impianto interno di proprietà del Cliente stesso ovvero la consegna dell'energia elettrica e del gas quali, a mero titolo esemplificativo i) variazione della tensione o della frequenza, ii) variazione della forma d'onda, iii) interruzione della continuità della fornitura o del servizio di trasporto e distribuzione del gas o di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica; iv) microinterruzioni, sovraccarichi o buchi di tensione, v) eventuali anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del Cliente alle reti di distribuzione.

11.4 Comunque nessuna delle parti sarà responsabile verso l'altra per danni o perdite causate da eventi eccezionali al di fuori del proprio ragionevole controllo.

11.5 Inoltre, qualora, dopo l'attivazione della somministrazione, intervengano provvedimenti di Pubbliche Autorità tali da rendere al Fornitore, in tutto o in parte, impossibile l'adempimento degli obblighi posti a suo carico dal contratto, il Fornitore ne darà immediata comunicazione al cliente.

11.6 Se l'impossibilità sopravvenuta è totale, a decorrere dalla data indicata nella comunicazione del Fornitore di cui al comma precedente, il presente contratto s'intenderà risolto. Se l'impossibilità è parziale, il Fornitore ha la facoltà, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 5, di ridurre proporzionalmente le prestazioni dovute, oppure recedere dal contratto, sempre contestualmente alla comunicazione, con un preavviso di sei mesi e secondo le modalità di cui all'art. 2.

11.7 Nel caso in cui il Fornitore non eserciti la facoltà di recesso, il contratto continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta eseguibile, fatta salva la facoltà del Cliente di recedere, con un preavviso di un mese, nei casi previsti dall'Art. 1464 del Cod. Civ., mediante dichiarazione a mezzo raccomandata a/r da spedire entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al primo comma.

12. Standard qualitativi e indennizzi automatici.

12.1 In applicazione delle vigenti previsioni legislative e regolamentari in materia di qualità dei servizi di vendita, il Fornitore è tenuto al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità commerciale relativi alle prestazioni di competenza dell'esercente la vendita di cui all'art. 14 Delibera AEEG 18 Novembre 2008 ARG/COM n. 164/08 e ss.mm.ii., e di seguito specificati:

Tabella 1 – Standard specifici di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale.

Indicatore	Standard specifico
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti	40 giorni solari
Tempo massimo di rettifica di fatturazione	90 giorni solari
Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione	20 giorni solari

Tabella 2 - Standard generali di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale

Indicatore	Standard generale
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari	95%
Percentuale minima di risposte motivate a richieste scritte di rettifica di fatturazione di cui all'Articolo 8 inviate entro il tempo massimo di 40 giorni solari	95%

12.2 In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità di cui alla Tabella 1, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Cliente, in occasione della prima fatturazione utile, a titolo di indennizzo automatico, un importo base ai sensi del comma 1 dell'art. 18 della citata Delibera AEEG n. 164/08 e ss.mm.ii. Tale importo è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione, secondo i criteri previsti dal successivo comma 2 dell'art. 18 della citata Delibera AEEG n. 164/08 e ss.mm.ii.

12.3 Per le sole forniture di gas e di energia elettrica in BT al ricorrere di una delle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 14 della citata Delibera AEEG n. 104/2010 e ss.mm.ii., il Fornitore è tenuto a corrispondere al Cliente, in occasione della prima fatturazione utile e comunque entro il termine previsto dal comma 3 del medesimo art. 14 della Delibera 104/2010 e secondo le modalità previste dal comma 1 dell'art. 20 della citata Delibera AEEG n. 164/08 e ss.mm.ii., un indennizzo automatico, come determinato dalla stessa Delibera AEEG n. 104/2010.

13. Attivazione della fornitura.

13.1 Con riferimento al contratto di fornitura di gas e di energia elettrica in BT l'attivazione della fornitura di energia elettrica e/o di gas - ovvero l'avvio dell'alimentazione del punto di riconsegna - decorre, ai sensi della Delibera AEEG del 25 Giugno 2007 n.144/2007 e ss.mm.ii., con le seguenti tempistiche:

- per i clienti domestici dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui il precedente fornitore abbia ricevuto la comunicazione di recesso;
- per i clienti non domestici che non abbiano ancora esercitato la propria idoneità dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui il precedente fornitore abbia ricevuto la comunicazione di recesso;
- per i clienti non domestici che abbiano già esercitato la propria idoneità, dal primo giorno del quarto mese successivo a quello in cui il precedente fornitore abbia ricevuto la comunicazione di recesso e comunque, in caso di clausole contrattuali diverse, dalla data di effettivo subentro del nuovo fornitore di energia elettrica.

In ogni caso l'attivazione della fornitura decorre dalla data di effettivo subentro di IREN MERCATO nella fornitura.

13.1.1 Con riferimento al contratto di fornitura di energia elettrica in MT l'attivazione della fornitura decorre dalla data di effettivo subentro di IREN MERCATO nella fornitura, in esito, al perfezionamento delle procedure di cessazione del rapporto di fornitura precedente, nonché delle procedure di cui al successivo art 13.1.2.

13.1.2 Per quanto riguarda la sola somministrazione di energia elettrica sia in BT che in MT l'esecuzione del contratto e l'avvio della fornitura sono condizionati all'attivazione, decorsi i tempi previsti dalle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dei contratti per i servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento dell'energia elettrica che il Fornitore provvederà a stipulare, in conformità anche a quanto richiesto dai gestori di rete competenti. I relativi contratti cesseranno i propri effetti e tali servizi cesseranno di essere forniti alla data di risoluzione, per qualsivoglia causa, del presente contratto di fornitura. Il Fornitore si impegna a effettuare ogni adempimento per rendere operativi detti servizi, addebitando al Cliente i relativi oneri senza spese aggiuntive. Il Cliente si impegna a fornire al Fornitore tutta la documentazione occorrente nei tempi e nei modi necessari. Il Cliente non potrà pretendere alcunché dal Fornitore, in caso di differimento dell'attivazione della fornitura per qualsivoglia titolo o motivo.

13.1.3 Per quanto riguarda la sola somministrazione di gas, l'avvio dell'esecuzione del contratto dovrà essere ricondotto:

- nel caso di attivazione presso un'utenza con contatore chiuso, alla data di apertura del contatore stesso;
- nel caso di attivazione presso un'utenza con contatore aperto e lettura concordata, alla data della lettura concordata;
- nel caso di attivazione presso un'utenza con contatore aperto e in attesa di lettura di switching, alla data dell'effettuazione della lettura di switching.

Nel caso in cui il Cliente richieda l'attivazione della fornitura di un impianto di utenza nuovo, IREN MERCATO provvederà all'attivazione nei termini e con le modalità di cui all'art. 16 della delibera AEEG n. 40/2004 e ss.mm.ii. (recante "Regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas" pubblicata in G.U.R.I. n. 83 del 8.4.2004). L'esecuzione del contratto e l'avvio della fornitura sono comunque condizionate dai limiti dell'estensione e delle potenzialità degli impianti del distributore locale.

13.2 Se, a causa di eventuali impedimenti di qualsiasi natura, anche se contingenti e temporanei, il Fornitore non potesse procedere ad attivare la fornitura (ad esempio nel caso di contatore chiuso non opportunamente segnalato dal Cliente nell'ambito della Proposta contrattuale), lo stesso provvederà a dare tempestiva comunicazione del fatto che il contratto, se già concluso, dovrà considerarsi automaticamente risolto, senza nessun addebito di responsabilità in capo a IREN MERCATO.

13.3 Il Cliente dichiara che i/l punto/i di prelievo indicato/i nella Proposta di somministrazione sono adeguatamente collegati alla rete di distribuzione locale e le opere realizzate per collegare gli im-

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NEL MERCATO LIBERO - IREN MERCATO S.p.A

pianti sono adeguate ai propri fabbisogni. Il Cliente dichiara altresì che l'impianto interno, in tutte le sue componenti (punto di prelievo, complessi di misura ecc.), è conforme alle norme tecniche ed alle disposizioni di sicurezza vigenti.

13.4 Qualora, invece, si rendesse necessario provvedere all'allacciamento del punto di prelievo ovvero all'adeguamento di tali opere, il Cliente, per tramite del Fornitore, dovrà prendere i necessari accordi con l'impresa esercente il servizio di distribuzione alla cui rete locale è connesso il proprio impianto.

13.5 Il Fornitore si riserva comunque la facoltà di non attivare il contratto o di risolvere il contratto stesso di fornitura nei casi in cui le installazioni del Cliente non risultino conformi alle vigenti norme di legge e/o di regolamento.

13.6 Il Fornitore si limita ad acquisire le dichiarazioni e le certificazioni di competenza del Distributore, non assume alcuna responsabilità in relazione all'impianto e alle attività di competenza del Distributore e/o del Cliente.

13.7 Ogni eventuale mutamento del punto di prelievo che il Cliente intenda introdurre nel corso dell'esecuzione del contratto deve essere preventivamente concordato con IREN MERCATO e sarà comunque subordinato all'accettazione del distributore locale.

13.8 Per quanto riguarda la sola somministrazione di energia elettrica sia in BT che in MT, conformemente a quanto disposto dagli articoli 6.2 e 10.3 della Delibera AEEG del 25 Gennaio 2008 n. 4/2008 e ss.mm.ii., il Fornitore si riserva altresì di non dare esecuzione al contratto nel caso in cui il cliente finale risulti sospeso per morosità al momento della richiesta di switching.

13.9 Per quanto riguarda la sola somministrazione di gas, il Fornitore si riserva altresì di non dare esecuzione al contratto nel caso in cui al momento della richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura il punto di riconsegna risulti chiuso e/o sospeso per morosità.

14. Condizioni per la somministrazione e responsabilità (disposizioni applicabili soltanto alla somministrazione di energia elettrica).

14.1 L'energia elettrica viene somministrata dal Fornitore utilizzando la rete nazionale di trasmissione e quella di distribuzione locale secondo le caratteristiche dei punti di riconsegna, con le relative tensioni e la frequenza di 50 Hz. Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica (tensione e frequenza, forma d'onda, continuità del servizio, etc.) attono ai rapporti tra Cliente e Distributore Locale.

14.2 Salvo il caso di responsabilità diretta del Fornitore per dolo o colpa grave le interruzioni, le microinterruzioni, i buchi di tensione e le sospensioni della somministrazione non danno luogo a risoluzione del contratto né a risarcimento del danno da parte di IREN MERCATO al Cliente. E in ogni caso esclusa qualsiasi responsabilità del Fornitore per eventuali danni indiretti, lucro cessante o danno non patrimoniale.

14.3 Qualora non diversamente specificato nelle Condizioni Economiche, i periodi di somministrazione e le fasce orarie sono quelle definite nella delibera AEEG del 2.8.2006 n. 181/06 e ss.mm.ii. (pubblicata in GURI n. 211 dell'11.9.2006). L'insieme delle ore appartenenti alle fasce F2 e F3 della medesima delibera 181/06 e ss.mm.ii. è anche denominato fascia "F23".

Qualora non sia diversamente specificato nelle Condizioni Economiche, le ore ivi indicate come "Picco" e "Fuori picco" sono le seguenti: per ore "Picco" s'intendono tutte le ore dell'anno comprese tra le 8.00 e le 20.00 dei giorni dal Lunedì al Venerdì; per ore "Fuori picco" s'intendono tutte le ore dell'anno dalle 20.00 alle 8.00 dal Lunedì al Venerdì e dalle 0.00 alle 24.00 del Sabato e Domenica e festivi. Le ore verranno determinate convertendo le fasce orarie F1, F2 ed F3 definite nella Deliberazione AEEG n. 181/06 e s.m.i. sulla base delle ore annue, utilizzando l'algoritmo: $Picco = F1 + 0,12F2$ e $Fuori\ picco = F3 + 0,88F2$.

14.4 L'energia elettrica oggetto del presente contratto non potrà essere utilizzata in località diversa rispetto a quella indicata nella Proposta di somministrazione né potrà essere ceduta sotto qualsiasi forma a terzi.

14.5 Non sussistendo o venendo meno dette condizioni, il Fornitore si riserva la facoltà di non attivare il contratto o di risolvere il contratto stesso di fornitura, riservandosi altresì di richiedere il risarcimento degli eventuali danni.

15. Mandato alla connessione (disposizioni applicabili soltanto alla somministrazione di energia elettrica).

15.1 Con la sottoscrizione della proposta contrattuale e/o con l'accettazione della proposta effettuata dal Fornitore tramite procedura telefonica (c.d. verbalorder) il Cliente, con riferimento al proprio punto di prelievo, conferisce al Fornitore mandato senza rappresentanza affinché lo stesso provveda a stipulare con il Distributore un contratto per il servizio di trasporto di energia elettrica (Contratto di Trasporto), e con Terna S.p.A. un contratto per il dispacciamento dell'energia elettrica (Contratto di Dispacciamento).

15.2 Con la sottoscrizione della proposta contrattuale e/o con l'accettazione della proposta effettuata dal Fornitore tramite procedura telefonica il Cliente conferisce altresì al Fornitore mandato con rappresentanza per la sottoscrizione del contratto di connessione allegato allo stesso contratto di Trasporto di cui al comma 15.1.

15.3 Inoltre, il cliente conferisce al Fornitore mandato senza rappresentanza affinché lo stesso, per conto del Cliente, provveda a svolgere le pratiche e le attività relative alla esecuzione del Contratto di Connessione (a mero titolo esemplificativo, modifica caratteristiche tecniche del punto di prelievo, aumento/variazione di potenza, spostamento gruppo misura, ecc.).

15.4 Il Cliente è tenuto a versare al Fornitore gli importi necessari per l'adempimento delle obbligazioni che, a tal fine, il Fornitore ha contratto in proprio nome, in esecuzione dei mandati. A questo proposito, il Cliente riconoscerà al Fornitore il pagamento degli importi di competenza del Distributore previsti per le singole prestazioni dall'Allegato C della delibera AEEG del 29.12.2011 ARG/elt 199/11 e successive modifiche e integrazioni (pubblicata sul sito www.autorita-energia.it in data 31.12.2011), ivi compresa la componente CTS ai sensi della delibera dell'Autorità n. 247/04 e s.m.i., nel caso in cui addebitata ad IREN MERCATO dal Distributore.

Il Fornitore si riserva inoltre, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente, la facoltà di addebitare al Cliente un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall'art. 7bis dell'allegato A della Delibera AEEG del 27.6.2007 n. 156/07, come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente.

Rientrano tra le prestazioni di cui sopra, ad esempio, la voltura, il subentro, la disattivazione della fornitura a seguito di richiesta del cliente, etc. L'accettazione della proposta contrattuale da parte del Fornitore comporta per quest'ultimo anche l'accettazione dei predetti mandati senza rappresentanza e con rappresentanza.

15.5 I mandati conferiti dal Cliente al Fornitore sono a titolo gratuito, esclusivi e irrevocabili, e cessano alla data di risoluzione, per qualsiasi causa, del Contratto di fornitura.

16. Modalità di prelievo e modalità di utilizzo del gas (disposizioni applicabili soltanto alla somministrazione di gas naturale).

16.1 Il gas fornito è composto da gas naturali costituiti essenzialmente da metano. Per motivi di sicurezza, il gas è fornito opportunamente odorizzato.

16.2 La fornitura viene concessa per gli usi specificati nella richiesta di fornitura e nei limiti della portata richiesta; non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima installata e nel caso in cui essi abbiano luogo il Cliente risponderà di tutti i danni causati.

16.3 La somministrazione del gas può essere richiesta per i seguenti tipi di utilizzo:

- uso cottura cibi;
- produzione di acqua calda sanitaria;
- uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria;
- uso tecnologico (artigianale - industriale);
- uso condizionamento;
- riscaldamento individuale/centralizzato;
- riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria;
- riscaldamento individuale + uso cottura cibi;
- riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria;
- riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria;
- riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria;
- uso tecnologico + riscaldamento;
- uso condizionamento + riscaldamento.

16.4 Il gas sarà usato direttamente dal Cliente che si impegna a non utilizzarlo per usi diversi da quelli dichiarati nella Proposta di somministrazione e a non cederlo a terzi e nessun titolo.

16.5 Ogni modifica negli utilizzi del gas oggetto della presente fornitura deve essere preventivamen-

te comunicata al Fornitore. Il Cliente potrà attuare la variazione comunicata solo a seguito di autorizzazione scritta di IREN MERCATO e, ove necessario, previa integrazione del contratto di vendita.

16.6 Nel caso in cui la comunicazione di variazione d'uso non sia stata effettuata e che questo comporti una diversa applicazione di tariffe e/o imposte, dirette o indirette, IREN MERCATO si riserva il diritto di rifatturare i consumi dell'utenza secondo i corretti valori tariffari e/o fiscali a decorrere dal momento in cui la modifica è stata realizzata.

16.7 Qualora il Cliente abbia ceduto a terzi a qualunque titolo il gas somministrato, la Società, salvo l'esperimento delle azioni civili e/o penali del caso, si riserva, previa contestazione scritta da inviarsi almeno quindici giorni prima, di sospendere la fornitura fino alla cessazione della condotta vietata e fino all'integrale riscossione del danno subito, salva la facoltà del rimedio della risoluzione del presente contratto.

17. Trasporto e distribuzione del gas (disposizioni applicabili soltanto alla somministrazione di gas naturale).

17.1 Il quantitativo di gas-metano necessario al Cliente viene trasportato da reti primarie nazionali e/o regionali e da reti locali tramite la società di distribuzione titolare della concessione comunale. Il Fornitore si impegna a stipulare contratti di trasporto e distribuzione con le suddette società, ma non avrà nessuna responsabilità nei confronti del Cliente sulle conseguenze causate da interruzioni dovute alle reti di trasporto stesse.

17.2 In particolare, il Fornitore non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile e nessun indennizzo, risarcimento o altra pretesa potranno essere, a qualsivoglia titolo, avanzati dal Cliente nei suoi confronti in caso di limitazione o sospensione della somministrazione del gas non solo per cause di forza maggiore, ma anche per ragioni di carattere tecnico o per lavori da eseguire lungo la rete di distribuzione locale e/o lungo la rete di trasporto nazionale in alta pressione gestita dal Trasportatore.

17.3 In tali casi, l'interruzione ovvero la mancata erogazione non potranno costituire ragioni di risoluzione del contratto né potrà essere imposto al Venditore di provvedere al trasporto della materia prima in qualsiasi modo fino ai punti di riconsegna.

17.4 I costi di trasporto e di vettoriamento sono compresi nelle condizioni economiche applicate. Nel caso di variazioni e/o conguagli, la società si impegna ad accreditare e/o addebitare al Cliente i relativi importi.

17.5 Il Fornitore si riserva la possibilità di addebitare al cliente gli eventuali oneri richiesti dalla società di distribuzione per le operazioni di attivazione/disattivazione della fornitura e gestione anagrafica dei clienti.

18. Responsabilità relative all'impianto (disposizioni applicabili soltanto alla somministrazione di gas naturale).

18.1 L'attivazione della fornitura dovrà essere effettuata dal distributore previa verifica da parte di quest'ultimo del certificato di conformità dell'impianto come previsto dalla legge 46/90 (pubblicata in GURI n. 59 del 12.3.1990 e ss.mm.ii.) e nel rispetto di quanto previsto dalle norme UNI-CIG di cui alla legge n. 1083 del 6/12/71 (pubblicata in GURI n. 320 del 20.12.1971 e ss.mm.ii.) e alla legge 46/90 e di osservare tutte le norme e/o leggi e regolamenti interni e nell'utilizzo del gas-metano.

18.2 Il Cliente dichiara inoltre di osservare le disposizioni previste dalla delibera AEEG n. 40/2004 e ss.mm.ii.

18.3 Il Fornitore si limita ad acquisire le dichiarazioni e le certificazioni di competenza del Distributore, non assume alcuna responsabilità in relazione all'impianto e alle attività di competenza del distributore e/o del Cliente.

18.4 Nel caso di irregolarità del funzionamento dell'impianto, IREN MERCATO non risponde dei danni subiti dal Cliente o da terzi o a cose salvo che detti danni non siano imputabili al Fornitore a titolo di dolo o colpa grave.

18.5 Assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto: in ottemperanza alle disposizioni della deliberazione dell'AEEG n. 79/10 del 25 Maggio 2010 (pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 27 Maggio 2010), il Comitato Italiano Gas (CIG) ha stipulato a garanzia di tutti i clienti finali civili del gas, un contratto di assicurazione per gli infortuni, anche subiti dai familiari conviventi e dai dipendenti, gli incendi e la responsabilità civile, derivanti dall'uso del gas loro fornito tramite un impianto di distribuzione o una rete di trasporto a valle del punto di consegna del gas. I moduli di denuncia da compilare in caso di sinistro sono presenti in versione scaricabile e stampabile sul sito internet www.cig.it; detti moduli dovranno essere inviati secondo le modalità specificate all'indirizzo riportato nei moduli stessi. Per le informazioni relative alla copertura assicurativa ed alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro è attivo il Numero Verde 800 166 654 dello Sportello del Consumatore dell'Acquirente Unico.

19. Condizioni economiche della fornitura e oneri a carico del Cliente.

19.1 Il prezzo dell'energia elettrica e/o del gas naturale è indicato nella apposita Sezione Economica contrattuale.

19.2.1 Per la sola somministrazione di energia elettrica I prezzi contrattuali, determinati come specificato nella citata Sezione Economica contrattuale, verranno applicati all'energia prelevata dal Cliente e alle perdite di rete come definite dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (tabella 4 delibera 107/09 e ss.mm.ii., pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 04 agosto 2009 GU n. 211 dell'11 settembre 2009, SO n. 171 anche denominata "TIS").

19.2.2 I prezzi contrattuali specificati nella Sezione Economica contrattuale che prevedono una determinata durata temporale (in relazione alla componente materia prima) rimarranno validi sino alla conclusione del trimestre in cui cade il termine della validità del prezzo sottoscritto o altra specifica data indicata dalla società stessa nella Sezione Economica contrattuale. Il Fornitore, tre mesi prima di tale termine comunicherà per iscritto al Cliente, l'eventuale variazione dei prezzi e/o di altre condizioni economiche e il relativo periodo di validità. Il Cliente potrà esercitare il recesso senza oneri a suo carico con le modalità ed i termini indicati nella sopraccitata comunicazione.

In mancanza della predetta comunicazione di IREN MERCATO, il periodo di validità dei corrispettivi in quel momento vigenti s'intenderà automaticamente prorogato sino a nuova comunicazione da parte di IREN MERCATO, effettuata sempre con un preavviso minimo di tre mesi.

19.2.3 Nel caso di prezzi indicizzati i prezzi varieranno in base all'indice specifico, con la cadenza e le modalità specificate nella citata Sezione Economica contrattuale. In questo caso il cliente finale è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.

Nel caso di corrispettivi di riferimento determinati dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, i corrispettivi varieranno con la cadenza e la modalità determinati da quest'ultima.

19.2.4 Sono a carico del Cliente gli oneri di trasporto, le componenti A, UC e MCT previste per i clienti del mercato libero dalle citate delibere dell'Autorità al momento vigenti.

19.2.4bis Verrà applicato al Cliente un Corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore, di importo commisurato al valore della PCV (prezzo commercializzazione e vendita), come definito nella delibera 156/07 e ss.mm.ii.

19.2.5 Sono altresì a carico del Cliente gli oneri di dispacciamento per il mercato libero, definiti dalla Delibera AEEG n. 111/06 e ss.mm.ii., ad esclusione di quelli previsti per lo sbilanciamento (ove non diversamente specificato nelle condizioni economiche), nonché altri oneri che dovessero essere posti a carico dell'utente del dispacciamento dalle autorità competenti. Tali oneri sono applicati all'energia e alle perdite di rete. Per i punti di prelievo trattati su base oraria, il cliente riconosce al fornitore il corrispettivo per l'aggregazione delle misure previsto dalla delibera 107/09 (TIS).

19.2.6 Nel caso di offerta con sconto rispetto al prezzo di maggior tutela definito dall'AEEG, non verranno applicati gli oneri di dispacciamento del mercato libero come sopra menzionati, ma quelli determinati dal corrispettivo "PD" definito dall'AEEG nella deliberazione 156/07 e ss.mm.ii. Nel medesimo caso sarà inoltre applicato il corrispettivo PPE definito nella medesima deliberazione 156/07 e ss.mm.ii.

19.2.7 Inoltre il Fornitore si riserva di addebitare al cliente un eventuale corrispettivo inerente il Conguaglio Compensativo di importo pari a quanto previsto dall'art. 21 della delibera AEEG n. 278/07 pubblicata in GURI n. 284 SO n. 255 del 06.12.2007 e ss.mm.ii. limitatamente ai casi previsti per la sua applicazione all'art. 20 della medesima delibera.

19.2.8 Il Fornitore si riserva di addebitare al cliente la componente "Cmor", derivante da un'eventuale morosità del cliente, relativa a contratti precedenti anche con fornitori diversi da IREN MERCATO, addebitata dal distributore al fornitore, così come previsto dalle delibere AEEG/elt 191/09 pubblicata in GURI n. 31 SO n. 25 del 08.02.2010 e Delibera ARG/elt 219/10 pubblicata sul sito dell'AEEG in data 10.12.2010 e ss.mm.ii. Ai sensi dell'articolo 6 della Delibera AEEG del 25 gennaio 2008 n.4/08 e ss.mm.ii., il Fornitore ha titolo a richiedere al Cliente non domestico il pagamento degli

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NEL MERCATO LIBERO - IREN MERCATO S.p.A

eventuali crediti acquistati dall' esercente la salvaguardia (compresi gli eventuali interessi maturati per il ritardo nel pagamento) in fase di switching.

19.2.9 Ai sensi dell' articolo 28 dell' Allegato C della delibera AEEG ARG/elt 199/11 e ss.mm.ii., il Fornitore si riserva la facoltà di addebitare al Cliente eventuali oneri applicati dal distributore e derivanti dall' attività di varico, subentro e cambio fornitura.

19.2.10 Sono a carico del Cliente e vengono inclusi in bolletta/fattura l' IVA, i tributi, le imposte e ogni ulteriore onere fiscale comunque inerenti alla fornitura.

19.2.11 I corrispettivi di somministrazione si intendono comprensivi degli eventuali benefici derivanti dalle assegnazioni di diritti CIP6, nonché eventuali altri diritti che le Autorità competenti dovessero assegnare ai clienti finali.

19.2.12 Il cliente è tenuto a versare al fornitore gli importi necessari per l' adempimento delle obbligazioni che, a tal fine, il Fornitore ha contratto in proprio nome in esecuzione dei mandati come specificato nell' articolo 15 delle presenti Condizioni Generali di Vendita.

19.3.1 Per la sola somministrazione di gas naturale, saranno fatturati al Cliente la componente energia definita nella citata Sezione Economica contrattuale e i corrispettivi, con riferimento ai relativi servizi, di importo pari alle componenti definite dalle condizioni economiche relative al servizio di tutela in materia di trasporto, stoccaggio, copertura degli oneri aggiuntivi (QOA) e le quote fisse e variabile di vendita al dettaglio, così come definite dagli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 della delibera n. 64/09 e ss.mm.ii. (pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 4.6.2009 recante "Approvazione del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG)") oltre gli sconti e/o le condizioni particolari indicate nella citata Sezione Economica contrattuale. I relativi valori e le eventuali variazioni sono pubblicati e aggiornati periodicamente dall' AEEG.

19.3.2 Nel caso di proposta di somministrazione di gas con sconto rispetto al "prezzo di riferimento" per prezzo di riferimento si intende sia per i clienti aventi diritto al servizio di tutela così come definiti nella delibera AEEG n. 64/09 e ss.mm.ii. sia per gli altri clienti, il prezzo di vendita di riferimento come definito dall' AEEG con delibera n. 64/09 e ss.mm.ii.; tale prezzo di riferimento subirà le variazioni definite dalle autorità competenti; eventuali componenti aggiuntive, definite da Iren Mercato, verranno indicate dalla società stessa nella Sezione Economica contrattuale.

19.3.3 Nel caso di proposta di somministrazione di gas a prezzo fisso, tale prezzo sarà relativo alla sola componente energia e rimarrà invariabile sino alla conclusione del trimestre in cui cade il termine della validità del prezzo fisso sottoscritto o altra specifica data indicata dalla società stessa nella Sezione Economica contrattuale. Il Fornitore, 90 giorni prima di tale termine, comunicherà per iscritto al Cliente, secondo le modalità stabilite dall' articolo 9 delle presenti Condizioni Generali di Vendita, l' eventuale variazione del prezzo fisso e/o di altre condizioni economiche e il relativo periodo di validità. Dalla data di ricezione della comunicazione, il Cliente potrà esercitare il recesso con le modalità ed i termini previsti nella sopraccitata comunicazione.

In mancanza della predetta comunicazione di Iren Mercato, il periodo di validità dei corrispettivi in quel momento vigenti s' intenderà automaticamente prolungato sino a nuova comunicazione da parte di Iren Mercato, effettuata sempre con un preavviso minimo di novanta giorni.

19.3.4 Nel caso di proposta di somministrazione di gas a prezzo indicizzato, il suddetto prezzo varierà in base all' indice specifico, con la cadenza e le modalità specificate nella citata Sezione Economica Contrattuale.

19.3.5 Oltre alle componenti indicate nei punti precedenti, verranno fatturati al Cliente tutti i costi e gli oneri sostenuti da IREN MERCATO nei confronti del distributore di gas in relazione ai servizi di distribuzione del gas. Saranno fatturati al Cliente le imposte (imposta erariale di consumo e addizionale regionale) ed eventuali ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni introdotti dalle competenti autorità con riferimento alla somministrazione di gas naturale a clienti domestici, o in sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa di settore.

19.3.6 Il "prezzo di riferimento" e le altre componenti di cui sopra verranno applicati ai volumi con riferimento al potere calorifico superiore convenzionale (PCS) relativo all' impianto di distribuzione al quale è connesso il punto di fornitura, secondo le disposizioni del TIVG. I volumi di gas naturale prelevati ai gruppi di misura non dotati di convertitore verranno adeguati mediante l' applicazione del coefficiente di correzione dei volumi misurati per il gas "C", secondo le disposizioni del suddetto TIVG.

19.3.7 Le suddette voci costituiscono l' imponibile al quale viene applicata l' IVA.

19.3.8 Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, inerenti alla somministrazione e ai consumi del gas sono a carico del Cliente e il loro importo viene conteggiato nelle relative bollette/fatture.

19.4 Nel sito www.irenmercato.it sono a disposizione del Cliente informazioni circa i corrispettivi utilizzati come riferimento per la determinazione delle offerte e circa le aliquote delle imposte.

20. Accertamento dei consumi e garanzie per la verifica della correttezza della misurazione dei consumi di gas (disposizioni applicabili soltanto alla somministrazione di gas).

20.1 Ogni consumo di gas misurato dal contatore, a qualsiasi titolo avvenuto, è a carico del Cliente.

20.2 La rilevazione dei consumi del gas avverrà mediante lettura periodica del contatore da parte del Distributore e/o di chi di competenza.

Il Cliente ha l' obbligo di permettere e facilitare, in qualsiasi momento, al personale incaricato dal Distributore e/o da chi di competenza, l' accesso ai contatori per la rilevazione dei consumi. In caso di assenza del Cliente, durante il giro di lettura, il personale incaricato dal Distributore e/o da chi di competenza lascerà all' utenza del Cliente stesso un' apposita comunicazione da cui risulti l' avvenuto passaggio e l' invito a comunicare il consumo da rilevarsi a cura del Cliente stesso - con le forme che verranno indicate nella comunicazione medesima.

Il Fornitore, comunque, mette a disposizione del cliente una o più modalità di autolettura dei consumi, dandone specifica indicazione in bolletta.

20.3 La lettura dei contatori viene normalmente eseguita:

- al momento dell' attivazione del contratto di vendita, anche attraverso il metodo della lettura concordata;
- al momento della chiusura del contratto di vendita, anche attraverso il metodo della lettura concordata;
- almeno una volta nell' arco dell' anno, nel caso di misuratori accessibili, come stabilito da IREN MERCATO o dal Distributore.

20.4 Se per qualsiasi causa non fosse possibile ottenere la lettura dei misuratori in tempo utile per la fatturazione, IREN MERCATO potrà richiedere l' autolettura dei consumi da parte dell' utente oppure determinare induttivamente i consumi.

20.5 Per la determinazione induttiva dei consumi, per tutti gli usi, si terrà conto del consumo storico dell' utenza (o, in caso di nuova fornitura, di utenze analoghe), avuto riguardo anche alla potenzialità installata (Kcal/h).

20.6 Il Cliente può richiedere la verifica della correttezza della misurazione dei consumi mediante:

- l' analisi dei consumi abituali;
- un sopralluogo volto a verificare l' esattezza della lettura registrata;
- un sopralluogo volto ad accertare la correttezza della misura del contatore.

20.7 Quest' ultima opzione prevede il pagamento anticipato di una somma stabilita dal Distributore locale. Nel caso in cui venga accertato il mancato o l' irregolare funzionamento del contatore, si procederà al ricalcolo dei consumi secondo le norme previste dall' AEEG come di volta in volta aggiornate, accreditando l' eventuale conguaglio in bolletta.

20.8 Il Fornitore potrà addebitare al Cliente un importo pari a quello addebitatogli dal Distributore, per la quota di competenza, ai fini della ricostruzione dei consumi.

21. Fatturazione, pagamenti e modalità di calcolo dei corrispettivi.

21.1.1 Per la sola somministrazione di energia elettrica, la fatturazione avviene, con la periodicità indicata nella Proposta di somministrazione e/o nell' apposita Sezione Economica Contrattuale, in base:

- all' indicazione dei consumi comunicati a IREN MERCATO da parte del Distributore;
- all' indicazione dei consumi comunicati a IREN MERCATO da parte del Cliente con le modalità ed entro i termini eventualmente meglio specificati in bolletta.

21.1.2 In caso di indisponibilità o ritardo nella comunicazione di tali misure, è facoltà del Fornitore fatturare sulla base di valori presunti, in base ai consumi storici del Cliente ovvero in base alla potenza indicata, con riserva di conguaglio nei -periodi successivi o comunque quando tali dati saranno resi disponibili.

21.2.1 Per la sola somministrazione di gas naturale, la fatturazione prevede, di norma, per l' uso per ordinari impieghi di cucina e produzione di acqua calda, l' emissione di almeno due bollette

all' anno con almeno una di conguaglio, compatibilmente con la disponibilità della lettura effettuata nel periodo indicato in bolletta. Per tutti gli altri usi, la fatturazione prevede di norma l' emissione di almeno quattro bollette all' anno con almeno una di conguaglio, compatibilmente con la disponibilità della lettura effettuata nel periodo indicato in bolletta. Quanto sopra fatta salva una diversa periodicità di fatturazione indicata nella Proposta di Somministrazione.

21.3 Il pagamento delle fatture, che sono da considerarsi in acconto e salvo conguaglio, deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data di emissione della fattura stessa. Il pagamento dovrà essere effettuato attraverso i canali di incasso indicati in bolletta. L' eventuale compensazione tra debiti e crediti del Cliente può avvenire solo in seguito a richiesta scritta del Cliente e previa espressa accettazione del Fornitore ovvero su iniziativa del Fornitore.

21.4 In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine fissato nella bolletta, troverà applicazione quanto previsto dall' art. 6 delle presenti Condizioni Generali di Vendita.

22. Pronto intervento.

22.1 Il Fornitore, con la prima bolletta utile, si impegna a fornire al Cliente i numeri di emergenza del Distributore per ogni eventuale necessità del Cliente medesimo. Nel caso di successiva variazione di detti numeri, il Fornitore provvederà a comunicare i nuovi numeri di emergenza con la bolletta successiva.

23. Legge applicabile e Foro Territoriale competente.

23.1 Per quanto non previsto dalla proposta di somministrazione e dalle presenti Condizioni Generali di vendita di energia elettrica e di gas naturale nel mercato libero, sono applicabili le leggi, le norme, i regolamenti, le disposizioni e gli usi vigenti.

23.2 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Fornitore e il Cliente in merito all' interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto, il Foro competente, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa, è quello:

- del luogo di residenza e/o di domicilio del cliente domestico/consumatore sia nel caso in cui il contratto sia stato concluso nei locali e/o negli uffici del Fornitore sia nel caso in cui il contratto sia stato concluso al di fuori di detti locali ovvero con tecniche di comunicazione a distanza;
- del Tribunale di Torino, per tutti i contratti stipulati con clienti non domestici aventi ad oggetto la somministrazione di energia elettrica per forniture relative a sedi ubicate in Torino e Provincia di Torino;
- dei Tribunali di Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Modena per tutti i contratti stipulati con clienti non domestici aventi a oggetto la somministrazione di energia elettrica e/o gas per forniture relative a sedi ubicate nelle Province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia e Modena;
- del Tribunale di Genova per tutti gli altri contratti stipulati con clienti non domestici.

24. Clausola generale.

24.1 Fermo restando quanto previsto dalle presenti condizioni generali di contratto, eventuali e/o ulteriori clausole contrattuali contenute in atti perfezionatisi tra il Fornitore e il Cliente e inerenti alla somministrazione di gas e/o energia elettrica prevalgono sulle clausole generali.

25. Nota informativa concernente il trattamento e la protezione dei dati personali.

25.1 ai sensi dell' art. 13 del D.lgs. n. 196 del 2003 (pubblicato in GURI n. 174 del 29.7.2003), viene precisato che i dati personali del Cliente vengono raccolti e trattati, anche con l' ausilio di strumenti informatici, da IREN MERCATO per finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale afferente alla somministrazione di energia elettrica e di gas e per soddisfare ad adempimenti di legge. La raccolta dei dati per tali fini è obbligatoria. Per il trattamento dei dati a tali fini non è necessario il consenso da parte del Cliente. IREN MERCATO potrà trattare i dati personali del Cliente anche per finalità diverse da quelle indicate, solo se il Cliente stesso avrà dato espresso consenso. Le modalità di trattamento sono sia manuali che automatizzate, con strumenti elettronici.

Nel trattamento dei dati personali IREN MERCATO garantisce l' assoluto rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, sicurezza e riservatezza dei dati stessi. Nel caso in cui il servizio richiesto sia gestito da terzi, anche questi ultimi saranno nominati responsabili del trattamento dei dati.

I dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che operano sotto il diretto controllo di IREN MERCATO, al fine di rendere più efficiente ed efficace la gestione dei dati stessi. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati sono:

- aziende incaricate del rilevamento dei consumi;
- aziende incaricate di stampare e inviare le bollette;
- aziende incaricate di valutare l' efficienza ed efficacia del servizio reso, nel caso in cui il Cliente abbia dato il consenso al trattamento dei dati per fini diversi da quelli sopra indicati;
- scambio di informazioni con altre aziende del Gruppo IREN, ai fini dell' offerta di servizi integrativi o aggiuntivi al servizio di base, nel caso in cui il Cliente abbia dato il consenso al trattamento dei dati per fini diversi da quelli sopra indicati.

I dati di cui sopra non vengono diffusi. Il Cliente ha diritto di ottenere da IREN MERCATO conferma dell' esistenza o meno dei propri dati personali e della loro comunicazione in forma intelligibile, ivi inclusi i diritti di cui all' articolo 7 del decreto legislativo 196/2003 (di cui di seguito è riportato il testo integrale), rivolgendosi all' Ufficio Legale della stessa, in Via SS. Giacomo e Filippo, 7 - 16122 Genova. Il titolare del trattamento, ai sensi dell' articolo 28 dello stesso decreto legislativo, è IREN MERCATO - Via SS. Giacomo e Filippo, 7 - 16122 Genova.

"Decreto Legislativo 196/2003"

Titolo II - DIRITTI DELL' INTERESSATO

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L' interessato ha diritto di ottenere la conferma dell' esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L' interessato ha diritto di ottenere l' indicazione: a) dell' origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l' ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell' articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L' interessato ha diritto di ottenere: a) l' aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l' integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l' attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L' interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale".

26. Registrazione.

Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso e a tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del DPR del 26 aprile 1986, n. 131 (pubblicato in GURI n. 99 del 30.4.1986).